



**ATC N. 9 - ATC N. 10
LIVORNO**

**CALENDARIO VENATORIO
2021 - 2022**



(Disegni in copertina di Michelangelo Diana)

NUMERI UTILI

Informazioni possono essere richieste a:

REGIONE TOSCANA UFFICIO TERR. LIVORNO

Via Galilei Galileo, 62 - Livorno

055 43 86 218/243/253

REGIONE TOSCANA UFFICIO TERR. PISA

Via Roma, 3 - Pisa

050 43 86 327

POLIZIA PROVINCIALE

Via Marradi, 116 - Livorno - 0586 502971

Via Roma, 1 - Cecina - 0586 685946

Via Indipendenza, 297 - Venturina - 0565 855721

Viale Manzoni, 11 - Portoferraio - 0565 916891

ATC LIVORNO

ATC 9: Piazza Iori, 3 - Cecina - 0586 631016 - 635033

ATC 10: Calata Italia, 26 - Portoferraio - 0565 918850

CORPO FORESTALE DELLO STATO

Coordinamento Provinciale - Livorno

0586 891001

A.T.C. N. 9 LIVORNO
ATC N. 10 ARCIPELAGO TOSCANO
CALENDARIO VENATORIO REGIONALE
2021/2022

Capo I
STAGIONE VENATORIA

Art. 1

Stagione venatoria e giornate di caccia

1. La stagione venatoria ha inizio la terza domenica di settembre e termina il 31 gennaio di ogni anno.
2. Per l'intera stagione venatoria la caccia è consentita tre giorni per ogni settimana, che il titolare della licenza può scegliere fra quelli di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica.
3. Nel periodo dal 1 ottobre al 30 novembre di ogni anno, fermo restando il divieto di caccia nei giorni di martedì e venerdì, è consentito ad ogni cacciatore, per la caccia da appostamento alla selvaggina migratoria, di usufruire anche in modo continuativo delle giornate di caccia a propria disposizione per l'intera stagione venatoria.

Art. 2

Giornata venatoria

L'esercizio venatorio è consentito da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto; per il periodo compreso fra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio sono indicati i seguenti specifici orari:

- a) dal 15 al 30 settembre: dalle ore 6,00 alle ore 19,00 (ora legale);

- b) dal 1 ottobre al 15 ottobre: dalle ore 6,30 alle ore 18,30 (ora legale);
- c) dal 16 ottobre all'ultimo giorno di validità dell'ora legale: dalle ore 6,45 alle ore 18,15 (ora legale);
- d) dal giorno di ripristino dell'ora solare al 31 ottobre: dalle ore 5,45 alle ore 17,15;
- e) dal 1 novembre al 15 novembre: dalle ore 6,00 alle ore 17,00;
- f) dal 16 novembre al 30 novembre: dalle ore 6,15 alle ore 16,45;
- g) dal 1 dicembre al 15 dicembre: dalle ore 6,30 alle ore 16,38;
- h) dal 16 dicembre al 31 dicembre: dalle ore 6,45 alle ore 16,45;
- i) dal 1 gennaio al 15 gennaio: dalle ore 7,00 alle ore 17,15;
- l) dal 16 gennaio al 31 gennaio: dalle ore 06,45 alle ore 17,30.

Fanno eccezione:

- a) la caccia di selezione agli ungulati che termina un'ora dopo il tramonto;
- b) la caccia alla beccaccia che inizia un'ora dopo gli orari di cui sopra.

Capo II
ESERCIZIO DELLA CACCIA
Art. 3
Modalità e forme di caccia

1. L'esercizio venatorio dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio di ogni anno è consentito, anche con l'ausilio del cane, in forma vagante e/o da appostamento fisso o temporaneo.
2. E' vietato, per l'installazione degli appostamenti temporanei, utilizzare materiale fresco proveniente da colture arboree sia agricole che forestali e da piante destinate alla produzione agricola. Può essere utilizzata vegetazione spontanea, esclusivamente arbustiva o erbacea, appartenente a specie non tutelate dalla normativa vigente.

3. Gli appostamenti temporanei devono essere rimossi a cura dei fruitori al momento dell'abbandono e comunque al termine della giornata venatoria. Le postazioni per la caccia agli ungulati possono essere lasciate in essere con il consenso del proprietario e del conduttore del fondo. Gli appostamenti temporanei possono essere installati un'ora prima dell'orario di caccia.

4. L'accesso agli appostamenti fissi o agli appostamenti temporanei nelle zone dove non è permessa la caccia vagante o nel caso di fruizione continuativa di giornate di caccia di cui all'articolo 1 comma 3, è consentito solo con il fucile smontato o racchiuso in idoneo involucro e scarico.

5. Il cacciatore è tenuto alla raccolta dei bossoli delle cartucce sparate.

6. Non è consentita la posta alla beccaccia né la caccia da appostamento al beccaccino.

7. La caccia alla lepre in battuta può essere effettuata con un massimo di 7 partecipanti.

Art. 4 Carniere giornaliero

1. Per ogni giornata di caccia il carniere complessivo non può superare i due capi di selvaggina stanziale ed i venti capi di selvaggina migratoria.

2. Il prelievo giornaliero di ogni cacciatore non può superare per specie le seguenti quantità:

a) lepre: un capo;

b) palmipedi, trampolieri e rallidi: otto capi complessivi;

c) beccaccia: tre capi;

d) tortora: dieci capi.

3. I limiti giornalieri di carniere relativi alla selvaggina stanziale di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nelle aziende faunistico-venatorie e agriturismo-venatorie nelle quali valgono i piani di abbattimento annuali approvati dalla struttura regionale competente.

4. Per gli ungulati il cui prelievo avvenga nell'ambito di piani di abbattimento non sono applicati i limiti di cui al comma 1 e i capi vengono registrati nelle apposite schede.

Art. 4 bis

Sicurezza nell'esercizio venatorio

1. Tutti i cacciatori partecipanti alle battute di caccia al cinghiale devono indossare indumenti ad alta visibilità ed avere idonea formazione sulle regole di comportamento in sicurezza nell'esercizio venatorio.

Art. 5

Allenamento ed addestramento cani

1. L'allenamento e l'addestramento dei cani è consentito, nei giorni fissati all'articolo 30, comma 10, della legge regionale 12 gennaio 1994 n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"), dal 15 agosto al giovedì precedente la terza domenica di settembre (ovvero giovedì 16/09/2021), dal sorgere del sole alle ore 11.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00 (ora legale) nei giorni di martedì, giovedì, sabato e domenica sull'intero territorio regionale non soggetto a divieto di caccia. L'allenamento e l'addestramento dei cani è consentito ai soli cacciatori iscritti all'ambito territoriale di caccia (ATC). L'allenamento e l'addestramento non è consentito nelle aree interessate dalle produzioni agricole soggette a danneggiamento di cui all'articolo 42, comma

2, della l.r. 3/1994 e alla deliberazione del Consiglio regionale 20 dicembre 1994 n. 588, anche se prive di tabellazione.

Art. 6

Tesserino venatorio

1. Il cacciatore deve essere munito del tesserino venatorio, valido su tutto il territorio nazionale, rilasciato dal Comune di residenza, previa esibizione della licenza di caccia valida e del cedolino attestante la riconsegna del tesserino della stagione precedente. I cacciatori che hanno cambiato residenza dopo l'inizio della precedente stagione venatoria ritireranno il tesserino al Comune di provenienza.

2. Il cacciatore, all'inizio della giornata venatoria, deve marcare, con un segno (x) o (●), mediante penna indelebile di colore scuro, preferibilmente nero, gli appositi spazi del tesserino venatorio in corrispondenza della data della giornata di caccia e dell'ATC o istituto privato. Deve inoltre indicare l'eventuale mobilità e la fruizione continuativa delle giornate di caccia alla selvaggina migratoria da appostamento. Deve essere altresì indicato, dopo l'abbattimento, ogni capo di selvaggina stanziale e di beccaccia. Per la selvaggina migratoria, deve essere indicato, negli appositi spazi al termine della giornata di caccia, il numero dei capi abbattuti. Il tesserino venatorio consente l'effettuazione di un numero complessivo di giornate pari a quelle a disposizione di ogni cacciatore per l'intera stagione venatoria (terza domenica di settembre - 31 gennaio). Tutte le giornate di caccia effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, dell'articolo 8, comma 1o in altre regioni, sono cumulabili.

3. Il deposito dei capi di stanziale e di beccaccia abbattuti deve essere indicato sul tesserino venatorio mediante l'apposizione di un cerchio attorno alla segnatura (x) o (●) che contrassegna l'abbattimento del capo, così come indicato nel tesserino venatorio.

4. Il tesserino è mezzo di controllo delle quantità e delle specie prelevate ed a tal fine deve essere riconsegnato al comune di residenza o in caso di cambio di residenza al comune che lo ha rilasciato. Il termine per la riconsegna è stabilito nel calendario venatorio regionale.

4 bis. Il tesserino venatorio cartaceo può essere sostituito con un tesserino digitale su supporto informatizzato, nel rispetto di disposizioni tecniche definite dalla Giunta regionale.

La Giunta Regionale a voto unanime

APPROVA

Delibera n.° 691 del 05/07/2021

1) di autorizzare la caccia, ad esclusione dei giorni di martedì e venerdì, alle seguenti specie per i periodi indicati:

1.1) dal 19 settembre al 30 dicembre 2021 la caccia è consentita alle specie: coniglio selvatico, merlo e fagiano. Nelle Aziende faunistico venatorie, nelle Aziende agriturismo-venatorie è autorizzato il prelievo del fagiano anche nel mese di gennaio 2022 , in presenza di specifici piani di prelievo.

1.2) dal 19 settembre al 29 novembre 2021 la caccia è consentita alle specie: starna e pernice rossa. Ulteriori limitazioni di prelievo sulle specie sono indicate nell'Allegato A al presente atto. Nelle Aziende faunistico venatorie è autorizzato il prelievo della starna e della pernice rossa anche nel mese di dicembre 2021 in presenza di specifici piani di prelievo. Nelle Aziende agriturismo venatorie è autorizzato il prelievo della starna e della pernice rossa anche nei mesi di dicembre 2021 e gennaio 2022 in presenza di specifici piani di prelievo;

1.3) dal 2 ottobre al 30 dicembre 2021 la caccia è consentita alla specie allodola;

1.4) dal 19 settembre al 8 dicembre 2021 la caccia è consentita alla specie lepore comune;

1.5) dal 19 settembre al 31 ottobre 2021 la caccia è consentita alle specie combattente, quaglia e tortora (*Streptopelia turtur*); per la specie quaglia nelle Aree addestramento cani autorizzate, il prelievo su capi immessi è consentito anche nel periodo successivo al 31 ottobre;

1.6) dal 2 ottobre 2021 al 31 gennaio 2022 la caccia è consentita alle seguenti specie: beccaccia, cesena e tordo sassello. La caccia alla beccaccia è consentita (ai sensi dell' art. 3 comma 7 bis della L.R.20/2002) esclusivamente in forma vagante e con l'ausilio del cane da ferma o da cerca. Dal 1° gennaio 2022 la caccia alla beccaccia è consentita solo nelle aree vocate al cinghiale e, nelle restanti aree, solo all'interno delle aree boscate secondo la classificazione della legge regionale n. 39/2000;

1.7) dal 1 novembre 2021 al 31 gennaio 2022 la caccia è consentita alla specie moretta;

1.8) dal 19 settembre 2021 al 31 gennaio 2022 la caccia è consentita alle seguenti specie: tordo bottaccio, alzavola, beccaccino, canapiglia, codone, colombaccio, cornacchia grigia, fischione, folaga, frullino, gallinella d'acqua, gazza, germano reale, ghiandaia, marzaiola, mestolone, porciglione, volpe e silvilago. Per il silvilago (minilepre) non vi sono limitazioni al carniere giornaliero per cacciatore, né è conseguentemente dovuta la trascrizione dei prelievi sul tesserino venatorio;

1.9) la caccia alla volpe nel mese di gennaio 2022 può essere esercitata da cacciatori riuniti in squadre nella forma della braccata con cane da seguita. Gli appartenenti alla squadra di caccia alla volpe devono essere inseriti in un elenco giornaliero a disposizione degli organi di vigilanza. Tali elenchi, per le attività svolte nel territorio di competenza, sono trasmessi agli ATC secondo le

modalità da essi individuate. In tale periodo la caccia è comunque consentita da appostamento. Nelle Aziende Faunistico Venatorie i cacciatori sono individuati dal titolare dell'istituto;

1.10) la caccia al silvilago (minilepre) nel mese di gennaio 2022 è consentita, da appostamento in tutto il territorio cacciabile della Regione o, con l'uso del cane da cerca o da ferma, nelle aree di cui al successivo punto 4.4) e nelle Aziende Faunistico Venatorie.

1.11) di autorizzare il prelievo alla volpe, alla cornacchia grigia e alla gazza all'interno delle zone di rispetto venatorio nei tempi e con le modalità previste dal calendario venatorio per il territorio a caccia programmata di ciascun Comprensorio. Le attività di prelievo in questi istituti sono organizzate e disciplinate dagli ATC in cui esse ricadono;

2) Di autorizzare la caccia al cinghiale secondo le seguenti specifiche:

2.1) il prelievo in braccata è consentito nelle aree vocate dal 2 ottobre 2021 al 31 gennaio 2022, nel rispetto dell'arco temporale di tre mesi consecutivi previsto dall'art. 18 della legge 157/1992, secondo i periodi indicati per ciascun Comprensorio nell'Allegato B) al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2.2) Nelle aree vocate di cui all'art. 6 bis, comma 2 lett. i) della l.r. 3/1994 poste in territorio a caccia programmata, la caccia al cinghiale in braccata, può essere consentita nei giorni di mercoledì, sabato, domenica e nei giorni festivi, purché non ricadenti nelle giornate di silenzio venatorio; ferme restando le tre giornate di caccia settimanali e le giornate di silenzio venatorio, per una migliore organizzazione del prelievo gli ATC possono variare i giorni destinati alla caccia in braccata al cinghiale.

2.3) il prelievo selettivo nelle aree non vocate sulla specie cinghiale, ai sensi di quanto previsto all'art. 6 bis, comma 2 lett. i) della l.r. 3/1994, è consentito nei tempi previsti dalla Delibera della Giunta Regionale n. 581 del 24/05/2021 e successive integrazioni. Gli

ATC possono riservare il prelievo selettivo sulla specie ai cacciatori di selezione iscritti alle squadre di caccia al cinghiale nelle aree non vocate sino a 400 metri dal confine delle aree vocate. Durante il periodo della caccia in braccata è consentito porre le poste in area non vocata sino a metri 100 di distanza dal confine dell'area vocata;

2.4) nelle aree non vocate, la caccia in forma singola, alla cerca e con il metodo della girata è consentita, dal 2 ottobre al 30 dicembre 2021, a tutti i cacciatori iscritti all'ATC e ai cacciatori autorizzati negli istituti privati.

2.5) La caccia al cinghiale nelle Aziende Faunistico Venatorie e Aziende Agriturismo-Venatorie poste in area non vocata è consentita in selezione, in forma singola, in girata. E' consentita inoltre all'interno delle aree boscate, cespugliate o con densa copertura vegetale, la tecnica della braccata nei tempi disposti nell'allegato B) per il Comprensorio, entro il quale esse ricadono per la maggioranza della superficie;

2.6) la caccia al cinghiale nelle Aziende Faunistico Venatorie ed Agriturismo-Venatorie poste in area vocata è consentita, in selezione, in forma singola, in girata e in braccata nei tempi disposti nell'Allegato B) per il Comprensorio, entro il quale esse ricadano per la maggioranza della superficie;

2.7) ai sensi di quanto previsto all'art. 73 1° comma del DPGR 48/R/2017, il prelievo selettivo sul cinghiale nelle aree vocate è riservato ai soli cacciatori abilitati iscritti alle squadre del distretto. La Giunta regionale approva specifici piani annuali;

3) di fissare i seguenti limiti di carniere stagionali e giornalieri precauzionali, per le specie:

- allodola, 20 capi per cacciatore, con un massimo di 5 capi al giorno;
- allodola, 100 capi per cacciatore, con un massimo di 20 capi al

giorno, per tutti i cacciatori in possesso di almeno un richiamo vivo di allodola, regolarmente certificato come proveniente da allevamento o da impianti di cattura;

- codone e quaglia 25 per specie e per cacciatore, con un massimo di 5 capi al giorno per specie;
- tortora 10 capi per cacciatore, con un massimo di 5 capi al giorno;
- moretta, 20 capi per cacciatore,
- beccaccia, 20 capi per cacciatore, con un massimo di 3 capi al giorno;
- combattente e pernice rossa, 10 capi per specie e per cacciatore;
- starna, 5 capi per cacciatore;

4) di stabilire, ai sensi dell'art. 3 comma 2 della L.R. 20/2002, le seguenti limitazioni per la caccia vagante e l'uso del cane:

4.1) dal 9 dicembre 2021 al 31 gennaio 2022, l'utilizzo del cane da seguita è consentito per la caccia al cinghiale in braccata secondo le specifiche indicate al punto 2);

4.2) dal 9 dicembre 2021 al 31 gennaio 2022 l'utilizzo del cane da seguita è altresì consentito per la caccia alla volpe in braccata, con le squadre all'uopo comunicate all'ATC e dai cacciatori autorizzati dai titolari delle Aziende Faunistico Venatorie;

4.3) dal 1° al 31 gennaio 2022 l'utilizzo del cane da cerca e da ferma e la caccia vagante nel territorio a caccia programmata per la caccia alla beccaccia è consentito solo nelle aree vocate al cinghiale e, nelle restanti aree, solo all'interno delle aree boscate secondo la classificazione della legge regionale n. 39/2000; in tale periodo, la caccia vagante, anche con l'utilizzo del cane da ferma o da cerca, è consentita nelle aziende faunistico venatorie e agriturismo venatorie. La eventuale manifestazione di "ondate di gelo", ovvero il verificarsi di condizioni climatiche che risultano molto critiche per la specie, comporterà la sospensione della caccia sulla specie previa comunicazione della Regione Toscana di

specifico avviso nel sito istituzionale e nei siti degli ATC regionali;

4.4) dal 1° al 31 gennaio 2022, l'utilizzo del cane da cerca o da ferma e la caccia vagante, è altresì consentito nei territori dei Comprensori di Lucca, Livorno, Massa e Pistoia e nelle aree specificatamente individuate, per ciascuno degli ulteriori Comprensori, nell'Allegato A) al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

4.5) dal 1° al 31 gennaio 2022 è consentito altresì l'utilizzo del cane da riporto per la caccia da appostamento fisso o temporaneo;

4.6) dal 9 al 30 dicembre 2021 l'uso del cane da seguita è consentito per la caccia al cinghiale in forma singola nelle aree non vocate. Nello stesso periodo è consentito l'uso del "cane limiere" abilitato ENCI per la caccia al cinghiale in girata nelle aree non vocate;

4.7) dal 9 al 30 dicembre 2021 l'uso del cane da seguita è consentito per la caccia al silvilago (minilepre);

4.8) dal 9 dicembre 2021 al 31 gennaio 2022 è consentito l'utilizzo del cane da tana per la caccia alla volpe;

5) di stabilire che l'allenamento e l'addestramento dei cani è consentito dal giorno 15 agosto 2021 al giovedì precedente la terza domenica di settembre (ovvero giovedì 16/09/2021), nei giorni di martedì, giovedì, sabato e domenica dal sorgere del sole alle ore 11,00 e dalle ore 14,00 alle ore 19,00 (ora legale) su tutto il territorio regionale;

6) di vietare l'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno di tutte le zone umide del territorio della Regione Toscana, quali laghi naturali e artificiali, stagni, paludi, acquitrini permanen-

ti, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra;

7) di disporre, ai sensi Delibera di Giunta Regionale n° 454 del 16/06/2008 avente per oggetto "D.M. 17.10.2007 del Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare - Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale (ZPS)" le seguenti limitazioni valide per tutte le ZPS regionali:

- nel mese di gennaio l'esercizio dell'attività venatoria è consentito unicamente nei giorni di giovedì e di domenica con l'eccezione della caccia agli ungulati;
- divieto di effettuazione della pre-apertura della attività venatoria;
- divieto di utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce nonché nel raggio di 150 m dalle rive più esterne;
- divieto di abbattimento di esemplari appartenenti alla specie Moretta (*Aythya fuligula*) e Combattente (*Philomachus pugnax*);
- divieto di svolgimento dell'attività di addestramento cani da caccia prima del 1 settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria;
- divieto di esercitare il prelievo in deroga sugli uccelli ai sensi art. 9 par. 1) lett. c) della Direttiva 2009/147/CE;
- relativamente alle ZPS ricadenti in zona umida (Stagni Piana Fiorentina, Bientina, Padule di Fucecchio, Massaciuccoli, Bosco di Chiusi e Paduletta di Ramone, Valle dell'Inferno e Bandella, Stagni Piana Pratese, Lago di Chiusi e Lago di Montepulciano), divieto di abbattimento, in data antecedente al 1° Ottobre, di esemplari appartenenti alle specie Codone (*Anas acuta*), Marzaiola (*Spatula querquedula*), Mestolone (*Spatula clypeata*), Alzavola (*Anas crec-*

ca), Canapiglia (*Mareca strepera*), Fischione (*Mareca penelope*), Folaga (*Fulica atra*), Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), Porciglione (*Rallus aquaticus*), Beccaccino (*Gallinago gallinago*), Beccaccia (*Scolopax rusticola*), Frullino (*Lymnocyptes minimus*);

8) di disporre che il tesserino venatorio regionale cartaceo debba essere consegnato al Comune di residenza all'atto del ritiro del tesserino valido per la stagione successiva e comunque entro e non oltre il giorno 31 agosto di ciascun anno;

9) di disporre altresì che ai sensi della DGRT n. 803 del 24.07.2017, l'utilizzo del tesserino venatorio digitale di cui alla Applicazione denominata "TosCaccia" sostituisce a tutti gli effetti la compilazione del tesserino venatorio cartaceo; i cacciatori registrati sulla suddetta applicazione e che la utilizzano, sono esonerati dal ritiro e riconsegna del tesserino cartaceo;

10) di disporre che, ai sensi di quanto previsto dalla l.r. 3/1994 all'articolo 28 comma 9 bis, la fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta deve essere annotata sul tesserino venatorio subito dopo l'abbattimento accertato; di evidenziare che per la caccia nelle aziende agrituristiche venatorie non sia obbligatoria l'annotazione dei giorni di caccia e dei capi abbattuti sul tesserino venatorio regionale, fermo restando il necessario possesso di tale documento. L'annotazione della casella di caccia in forma vagante è fatta dal cacciatore esclusivamente ai fini statistici;

11) di stabilire, ai sensi dell'articolo 11 - quaterdecies, comma 5, della legge 2 dicembre 2005, n. 248, che la caccia di selezione è esercitabile nel rispetto della normativa vigente nei periodi individuati dagli specifici Piani di Prelievo adottati con Delibere della Giunta Regionale, per cinque giorni alla settimana, esclusi il martedì e il venerdì. Nell'arco settimanale le giornate di caccia di selezione non si cumulano a quelle effettuate per altre tipologie di caccia al fine del rispetto dei limiti di cui all'art. 1 comma 2° della L.R. 20/2002. Tali giornate assieme alle altre informazioni circa

l'attività di prelievo e i capi abbattuti debbono essere annotate utilizzando o l'Applicazione denominata "TosCaccia", o i sistemi di registrazione telefonica/telematica/cartacea in uso presso gli ATC e le Aziende Faunistiche, che sostituiscono a tutti gli effetti la compilazione del tesserino per la caccia di selezione di cui all'art. 6 bis della l.r. 20/2002; nel periodo compreso tra la terza domenica di settembre ed il 31 gennaio successivo, le giornate di caccia debbono comunque essere annotate nel tesserino venatorio di cui all'art. 6 della l.r. 20/2002 o nella App "TosCaccia";

12) di stabilire che l'apertura anticipata della caccia nei giorni antecedenti alla terza domenica di settembre, verrà autorizzata e disciplinata con specifica Deliberazione successiva. Al fine di assicurare il rispetto dell'arco temporale di cui all'articolo 18 comma 2 della L. 157/1992 il calendario di caccia delle specie interessate dalla pre-apertura subirà una sospensione ovvero una anticipazione della data di chiusura di pari durata dell'arco temporale di apertura anticipata;

13) di approvare le particolari disposizioni relative a ciascun Comprensorio regionale riportate negli allegati A) e B) al presente provvedimento;

14) di dare atto infine che ai sensi dell'art. 28 comma 11 della L.R. 3/94 gli elenchi o la cartografia delle aree ove la caccia è consentita in forma programmata, le aree riservate alla gestione venatoria privata e le zone dove l'esercizio venatorio non è consentito, sono consultabili nel sito web della Regione Toscana al link <http://www.regione.toscana.it/-/geoscopio>;

15) di dare atto che è fatto obbligo per tutti i cacciatori provenienti da altre regioni, di essere registrati e di possedere il relativo codice cacciatore nella piattaforma anagrafica regionale RTCaccia (SIFV);

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli

articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Allegato A)
PARTICOLARI DISPOSIZIONI PER I SINGOLI
COMPENSORI REGIONALI: ...omissis...
LIVORNO

Divieto di caccia alla pernice rossa sull'intero territorio cacciabile dell'Isola d'Elba.

Nelle isole dell'Arcipelago Toscano è fatto divieto di esercizio della caccia in pre-apertura

Allegato B)
PERIODI DI CACCIA AL CINGHIALE IN BRACCATA
2021-2022 NELLE AREE VOCATE ALLA SPECIE

COMPENSORI (ATC e Istituti faunistici privati)	PERIODO (fermo restando il divieto nei giorni di martedì e venerdì)
AREZZO 1 e 2	Dall'10 ottobre 2021 al 9 gennaio 2022
FIRENZE PRATO 4 e FIRENZE SUD 5	dal 17 ottobre 2021 al 16 gennaio 2022
GROSSETO 6 e GROSSETO 7.....	dal 1° novembre 2021 al 31 gennaio 2022
LIVORNO 9 e LIVORNO 10.....	dal 1° novembre 2021 al 31 gennaio 2022
LUCCA 12	dal 1° novembre 2021 al 31 gennaio 2022
MASSA 13.....	dal 10 ottobre 2021 al 9 gennaio 2022
PISA 14 e PISA 15.....	dal 1° novembre 2021 al 31 gennaio 2022
PISTOIA 11.....	dal 1° novembre 2021 al 31 gennaio 2022
SIENA 3 e SIENA 8	dal 1° novembre 2021 al 31 gennaio 2022

N.B.: si sottolinea che a fini giuridici e di eventuale contenzioso amministrativo e penale il presente volantino non ha valore alcuno e che fa testo alla Delibera di Giunta regionale n° 691 del 05/07/2021 pubblicata sul BURT e sul sito della Regione Toscana <http://www.regione.toscana.it/regione/leggi-atti-e-normative/atti-regionali-ed-eventuali-modifiche-approvate-con-Delibere-successive-alla-presente-stampa>.

LA BANCA VICINO A TUTTI



**BANCA
DI CREDITO COOPERATIVO
DI CASTAGNETO CARDUCCI**
CREDITO COOPERATIVO ITALIANO

Filiali della provincia di Livorno

Castagneto C.cci - Via V.Emanuele 44

Cecina - Via Bianchi 10

Donoratico - Via Toniolo 9

La California - Via Aurelia 37

Livorno Ardenza - Via del Mare 96

Livorno Centro - Via dei Lanzi 23

Livorno Ospedale - Via Menasci 4

Livorno Picchianti - Via dell'Artigianato 37

Piombino - Via Petrarca 103

Portoferraio - Calata Italia 26

Riotorto - Via De Amicis 1

San Pietro in Palazzi - Via Pellico 22

San Vincenzo - Corso Italia 11

Rosignano Solvay - Via F.lli Cairoli 35

Vada - Viale Italia 50

Venturina - Via Don Luigi Sturzo 4